

N. 250/2023 PU

Concordato preventivo



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Luigi Pagliuca	Giudice Rel

ha emesso il seguente

Decreto

letto il ricorso depositato in data 2.12.23, come integrato e modificato in data 7.2.24 e in data 26.2.24, con il quale
– alla scadenza del termine ex art. 44 CCII assegnato dal Tribunale in data 5.10.23 - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

ritenuta la sussistenza della competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in Comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;

rilevato che la proposta e le condizioni del concordato sono state approvate dall'amministratore unico con delibera redatta da notaio in data 14.11.23 ed iscritta nel registro delle imprese in data 20.11.23, sicché la domanda deve ritenersi approvata e presentata nel rispetto del disposto dall'art 120bis CCIII;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

letta l'attestazione ai sensi degli articoli 87, c. 3, 84, c. 5, 6 e 7 e 88, c. 2 CCII in data 10.1.24 (come integrata in data 7.2.24) del professionista dott. _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. o CCII;



dato atto che, essendo previsto il pagamento solo parziale dei crediti previdenziali e tributari, la proposta nei confronti di tali creditori è stata formulata secondo quanto previsto dall'art 88 CCII (cfr comunicazioni agli Enti depositate dalla ricorrente in data 23.1.24);

visto il parere ex art 47 CCII dei Commissari in data 13.2.24, come integrato in data 5.3.24;

rilevata la regolarità e completezza della documentazione allegata ai sensi dell'art. 39 CCII;

rilevato che la ricorrente svolge attività commerciale consistente ne " *la produzione, la costruzione, il commercio, la progettazione, l'installazione, sia in Italia che all'estero, di impianti industriali, sportivi e civili; La realizzazione di opere di rifiniture d'interni in ambienti pubblici e privati quali tinteggiature e verniciature particolari e non, opere di controsoffittatura, isolamenti acustici, impermeabilizzazioni, posa di pavimenti speciali quali resine, gomma, legno; Lo studio e la realizzazione di acustica di ambienti quali auditorium, teatri, scuole ecc., nonché la vendita di materiali isolanti, impermeabilizzanti, controsoffitti e pavimenti in genere*" e si trova in condizione di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. b) CCIII. Invero, come risulta dai bilanci e come illustrato anche nel ricorso e nell'attestazione del dott. Trentini, negli ultimi anni – soprattutto a causa di ritardi nei pagamenti da parte dei propri clienti (specie pubblici), della revoca degli affidamenti bancari a partire dal 2015 e dell'aumento dei costi produttivi per materiali, trasporti e noli (che non è riuscita a riversare sui propri clienti) - - la società non è più riuscita a conseguire la liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni, matura, dall'esercizio 2021 hanno determinato una condizione di patrimonio netto negativo ed accumulando anche un ingente debito verso l'erario e gli enti previdenziali (a cui non è stato possibile far fronte neppure mediante accesso alle rateizzazioni di legge) con definitiva impossibilità di rinnovo del Durc nell'ottobre 2023, che ha di fatto determinato l'impossibilità di prosecuzione diretta dell'attività di impresa e, quindi, la definitiva incapacità di recuperare autonomamente l'equilibrio economico e finanziario necessario per far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Inoltre, dai bilanci degli anni 2020/21 e 22 emerge il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui all'art. 2, lett. D) CCII, sicché la ricorrente non è certo qualificabile imprenditore minore e può perciò accedere alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che il piano concordatario posto a fondamento della proposta, prevede – dopo un brevissimo periodo di continuità diretta dell'attività (già svolto sino al 9.11.23) - la continuità indiretta dell'attività di impresa da parte di un terzo. Ciò dapprima (e attualmente) da parte della alla quale - giusta autorizzazione del Tribunale ex art 46 CCII in data in data 3.11.23 – con contratto (doc. 52) in data 9.11.23 (e con efficacia a partire dal 10.11.23) ha affittato l'azienda per la durata di 6 mesi ed a fronte di un corrispettivo di euro 100.000,00 (termine eventualmente prorogabile per ulteriori semestri sino ad una durata massima di 2 anni), al dichiarato scopo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa (e, quindi, anche il completamento delle commesse in corso di esecuzione) in attesa di reperire un'acquirente dell'azienda. Trattasi, quindi, di contratto di affitto d'azienda c.d. ponte strumentale rispetto al piano concordatario e destinato a cessare nel momento in cui verrà reperito un acquirente. La stessa ha presentato offerta irrevocabile (cfr ancora doc. 52 e integrazione contrattuale in data 12.3.24) di acquisto dell'azienda



affittata (subordinata tra l'altro all'omologa del concordato) per un corrispettivo di **euro 915.000,00** e tale proposta è stata posta a fondamento del piano concordatario in continuità indiretta presentato dalla ricorrente. Unipersonale. Peraltro socia al 100% di con fideiussione a prima richiesta rilasciata in data 9.11.23 ha garantito tutti gli impegni assunti da alla concorrenza dell'importo di euro 1.000.000,00 (cfr fideiussione prodotta dai Commissari in allegato alla nota del 10.11.23).

Il piano, inoltre, prevede anche l'acquisizione di ulteriore provvista mediante:

- a) la cessione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa e quindi non compresi nel perimetro dell'azienda. Trattasi dei terreni e fabbricati siti in e costituenti la c.d. Corte Capitello, nonché di un'autorimessa sita in Modena. Rispetto a tali beni, valutati in euro 535.000,00 dal geom. Scarsetto (doc. 55) quanto alla Corte ed in euro 10.000,00 quanto al (importo non stimato ma verificato come corretto dai Commissari, a seguito di verifiche informalmente svolte), è stata presentata da proposta irrevocabile d'acquisto (docc. 56 e 58), con efficacia da ultimo differita sino al 31.12.24 e subordinata all'omologa del concordato (doc. 83), per un corrispettivo complessivo di **euro 420.000,00** (di cui euro 10.000,00 relativi all'autorimessa), già corrisposto per euro 50.000,00, importo che non dovrebbe essere restituito neppure nel caso in cui i beni, a seguito di procedura competitiva, dovessero essere ceduti a diverso soggetto (cfr, ancora, doc. 83);
- b) l'utilizzo di ulteriore liquidità già esistente e pari ad **euro 124.671,00** alla data del 4.12.23;
- c) l'utilizzo in compensazione rispetto al debito previdenziale di crediti tributari per **euro 132.168,00**;
- e) l'incasso di crediti verso clienti (Sal al 31.10.23 e Sal relativi al periodo di continuità diretta sino al 9.11.23: docc. 57 e 57bis) per **euro 64.004,53** e l'incasso del corrispettivo per la cessione di merci di magazzino per **euro 20.268,60**.

Pertanto, poiché la soddisfazione dei creditori verrà garantita anche (e, peraltro, in misura prevalente) dal ricavato prodotto dalla continuità indiretta dell'attività di impresa (canone d'affitto e corrispettivo di cessione dell'azienda a terzi, con garanzia fideiussoria a prima richiesta di la proposta concordataria presentata va senz'altro qualificata in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 84, c. 3 CCII;

rilevato che la proposta concordataria, ipotizzando che l'omologa avvenga entro il 30.6.24, nella sua versione definitiva prevede:

a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione (per complessivi euro 355.232) - comprensive del 75% dei compensi dei professionisti (advisor legale e finanziario, stimatore e attestatore), delle spese di giustizia (compenso Commissari), del fondo rischi e di altri costi in prededuzione maturati nel periodo di continuità diretta - **da pagarsi in parte entro il 31.8.24 e in parte entro il 31.1.25**; il tutto con la precisazione che il compenso dei Commissari dovrà essere liquidato dal Tribunale al termine dell'esecuzione del concordato sicché, salvo il pagamento di acconti riconosciuti dal Tribunale in corso di procedura (ad



esempio dopo l'omologa), per il residuo importo a saldo la somma dovrà essere accantonata dalla società entro il termine sopra indicato in apposito fondo, per essere svincolata e pagata ai Commissari al termine della procedura;

SENZA DIRITTO DI VOTO

b) la costituzione di apposito fondo, entro il 31.8.14, dell'importo di euro 234.283,48 con il privilegio di cui all'art 2751bis, n. 1 cc, corrispondente al TFR maturato dai dipendenti sino all'affitto dell'azienda a in data 9.11.23. Va infatti evidenziato che poiché il rapporto lavorativo è proseguito senza alcuna soluzione di continuità in capo all'affittuarie, i dipendenti non hanno ancora maturato il diritto alla percezione del TFR, ivi compresa la parte relativa al periodo alle dipendenze di Invero, solo a seguito della cessazione del rapporto sorgerà in capo ai dipendenti il diritto alla percezione del TFR, ivi compresa la parte dovuta per il periodo lavorativo presso (cfr Cass. 2827/18, Cass. 29363/18, Cass. 28136/18). In base al contratto di affitto stipulato il 9.11.23 tra e ferma restando la solidarietà di entrambe verso i lavoratori ai sensi dell'art 2112 cc (non essendo intervenuti sul punto accordi derogatori ex art 410 cpc con i lavoratori), nei rapporti interni tra affittante ed affittuarie è stato stabilito che il debito per TFR ante affitto di azienda debba rimanere integralmente a carico di Pertanto, se per un verso è corretto considerare nel passivo concordatario anche il debito per TFR (in quanto corrispondente ad un costo che dovrà comunque essere certamente sopportato in futuro, al momento della cessazione del rapporto lavorativo), per altro verso non può essere previsto il pagamento del TFR prima della cessazione del rapporto lavorativo e, quindi, deve essere necessariamente costituito un fondo in privilegio per far fronte, in futuro, al debito in questione. Inoltre, poiché per il TFR i lavoratori non sono ancora creditori di FIS srl, gli stessi non possono essere ammessi a votare e, conseguentemente, il suddetto importo di euro 234.283,48 non può neppure essere computato all'interno della Classe 1 (che comprenderà, quindi, solo i crediti appresso specificati, con ammissione al voto per questa parte);

CON DIRITTO DI VOTO (quali creditori privilegiati per i quali è previsto un pagamento integrale, ma oltre i termini di moratoria cui all'art 109, c. 5 CCII)

e) Classe 1: il pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1 cc nella misura del 100% ma oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 109, c. 5 CCII, entro il 31.8.24 (quindi entro il termine massimo di moratoria di cui all'art 86 CCII). In tale classe, per quanto sopra osservato, non va considerato il debito per TFR. Vanno invece considerati i debiti verso i lavoratori cessati e gli impiegati per retribuzioni arretrate (non pagati in corso di concordato in forza delle autorizzazioni ex art 100 CCII concesse dal Tribunale) per euro 60.219,37, nonché i debiti per accantonamenti retributivi presso le Casse edili (gruppi unici che possono godere del privilegio ex art 2751bis, n. 1 cc, come correttamente evidenziato dalla ricorrente nella modifica della proposta), per euro 46.245,00. Nella classe 1, quindi, sono compresi creditori ammessi a votare per complessivi euro 106.464,37 (cfr doc. 69bis, escluso l'importo per TFR);

d) Classe 2: il pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 2 e n. 5 nella misura del 100% ma oltre il termine di 180 giorni di cui all'art 109, c. 5 CCII, entro il 31.1.25. Entro tale termine è previsto anche



il pagamento del 25% del compenso dei professionisti che hanno assistito la ricorrente (advisor legale e finanziario e attestatore), per complessivi euro 54.730,00. Gli stessi, tuttavia, hanno un evidente interesse al buon esito della procedura e versano, quindi, in conflitto di interessi. Di conseguenza, giusto il disposto dell'art. 109, c. 6 CCII, gli stessi non possono essere ammessi a votare e il loro credito non può essere computato all'interno della classe 2. In tale classe, quindi, saranno compresi e potranno votare solo i residui creditori indicati nel doc. 70bis, per complessivi euro 55.803,45;

CON DIRITTO DI VOTO (quali creditori privilegiati per i quali è previsto un pagamento parziale)

e) la proposta prevede il pagamento **nella misura complessiva del 18% dei creditori privilegiati previdenziali (INPS e INAIL) di nominali euro 556.303,00 e con privilegio ex art. 2753 e 2778, n. 1 c.c., con versamento a loro favore di un importo complessivo di euro 100.135,00.**

Come evidenziato dal GD nel provvedimento del 19.2.24, dall'integrazione dell'attestazione in data 7.2.24 (pag. 7) risulta che la ripartizione del valore di liquidazione nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale consentirebbe il pagamento solo nella misura del 14%, dei creditori previdenziali (Inail e Inps) con privilegio mobiliare di primo grado, con degrado al chirografo del credito residuo. In questo caso, pertanto, non ricorrendo le condizioni di cui al secondo periodo dell'art 109, c. 5 CCII (pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologa), ai sensi dell'ultimo periodo di tale disposizione è obbligatoria la formazione di due distinte classi: l'una relativa alla parte di credito capiente e non degradata al chirografo ex art. 84/5 CCII, l'altra relativa alla parte incapiente e degradata al chirografo.

Di conseguenza la ricorrente ha provveduto, in ottemperanza al disposto dell'art 109/5 CCII, alla formazione delle seguenti due classi (cfr doc. 71bis e 71ter):

Classe 3: comprendente la parte di credito capiente di Inail ed INPS di euro 77.884,00 (pari al 14% del credito nominale di euro 556.303,00 ¹) di cui è previsto il pagamento in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26;

Classe 3bis: comprendente la parte di credito incapiente (e quindi degradata al chirografo) di Inail e Inps pari ad euro 478.419,00 (ossia all'86 % del credito nominale di euro 556.303,00), di cui è previsto il pagamento nella misura del 4,65 % (ossia per euro 22.251,00) sempre in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26;

CON DIRITTO DI VOTO (quali creditori interamente degradati al chirografo per incapienza o chirografari *ab origine*)

f) Classe 4 – creditore Erario per tributi (ritenute, IRES, IVA, IRAP, Registro) privilegiati ex art. 2752, c. 1 e 2 - 2778 n. 18, 19 e 2758 c.c. ed integralmente degradati al chirografo di nominali euro 4.383.005,00, a cui

¹ Il debito complessivo verso Inail e Inps è in realtà pari ad euro 688.471,00. Tale credito viene però a ridursi ad euro 556.303,00 per effetto della compensazione operata dalla ricorrente con un proprio contro credito per rimborso iva di complessivi euro 132.168,00, sicché il credito nominale ancora da soddisfare in denaro è appunto pari ad euro 556.303,00: cfr pagina 56 dell'attestazione del 10.1.24;



si offre il pagamento nella misura del 11 % (con versamento di complessivi euro 482.131,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 72);

g) Classe 5 – crediti di Enti Locali per IMU e altri tributi privilegiati ex art. 2752, c. 3 e 2778 n. 20 cc ed integralmente degradati al chirografo di nominali euro 49.370,00, a cui si offre il pagamento nella misura del 11 % (con versamento di complessivi euro 5.431,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 73);

h) Classe 6 – crediti chirografari per accessori (aggi e spese di notifica) relativi ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali nonché per eventuali sanzioni di nominali euro 20.000,00 (di cui euro 10.657,00 per fondo rischi) a cui si offre il pagamento nella misura del 10 % (con versamento di complessivi euro 2.000,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 74ter);

i) Classe 6bis – creditori chirografari per i contributi previdenziali delle Casse edili di nominali euro 28.464,00 a cui si offre il pagamento nella misura del 10 % (con versamento di complessivi euro 2.846,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 74quater);

l) Classe 7 – creditori chirografari di istituti di credito privi di garanzie prestate da terzi di nominali euro 58.552,00, a cui si offre il pagamento nella misura del 10 % (con versamento di complessivi euro 5.855,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 75);

m) Classe 8 – creditori chirografari dei fornitori di nominali euro 589.548,00, a cui si offre il pagamento nella misura del 10 % (con versamento di complessivi euro 58.955,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 76);

n) Classe 9 – creditori chirografari di istituti di credito con garanzie prestate da terzi di nominali euro 1.571.000,00, a cui si offre il pagamento nella misura del 10 % (con versamento di complessivi euro 157.100,00), in parte entro il 31.1.25, in parte entro il 31.8.25 e in parte entro il 31.1.26 (cfr doc. 77).

rilevato che le predette undici classi sono state correttamente formate atteso che: A) sono state costituite le specifiche ed autonome classi destinate ai creditori previdenziali (art. 85, c. 2 CCII: classi 3 e 3bis, con costituzione di due classi ex art. 109, c. 5 CCII per le ragioni indicate in precedenza) e tributari (art. 85, c. 2 CCII: classe 4) non pagati integralmente e ai creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85, c. 2 CCII; classe 9); B) è previsto il pagamento integrale ma oltre il termine ex art 109, 5 CCII, rispettivamente, di 180 gg e 30 gg dall'omologa del debito verso i lavoratori (o Casse edili) e verso i professionisti sicché anche tali creditori sono interessati dalla ristrutturazione, devono votare e sono stati perciò correttamente inseriti in classi distinte (classi 1 e 2); C) i creditori inclusi, rispettivamente, nelle altre classi (5, 6, 6bis, 7 e 8) sono tutti titolari di posizione giuridica o interessi non omogenei, sicché si giustifica la loro allocazione in classi distinte; E) i crediti inseriti in una classe ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, nel rispetto della regola della c.d. *relative priority rule* ex art. 84, c. 6 CCII;



rilevato che la proposta prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori muniti di cause di prelazione con grado di privilegio successivo a quello di cui all'art. 2751bis, n. 5bis cc, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di liquidazione, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale (cfr artt. 84, c. 5 e 87, lett. c) CCII), così come stimato dal professionista dott. nella relazione giurata ex art. 84, c. 5, 6 e 7 e 88, c. 1 CCII. Tale valore di liquidazione, costituente il limite della falcidia dei crediti privilegiati (con degradazione al chirografo della quota residua) e da distribuire nel rigoroso rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la regola della *absolute priority rule* ai sensi dell'art. 84, c. 6 CCII, è stato da ultimo (cfr pag. 7 dell'integrazione dell'attestazione in data 7.2.24) stimato dal dott. Trentini in euro 838.400,00, considerando quanto ricavabile nella liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni. In particolare, il professionista, tenuto conto di quanto rappresentato dagli advisors della ricorrente e previa verifica anche della indisponibilità di beni aggredibili in capo al liquidatore e amministratore unico della società, ha motivatamente escluso la possibilità di ricavare attivo mediante la proposizione di azioni recuperatorie o risarcitorie (cfr pagine da 85 a 88 dell'attestazione del 10.1.24). Lo stesso attestatore nella determinazione dell'attivo ricavabile nell'alternativo scenario liquidatorio (cfr pagine 82 ss dell'attestazione del 10.1.24, nonché simulazione di riparto di cui alla pagina 7 dell'integrazione dell'attestazione in data 7.2.24) ha correttamente considerato: a) solo le spese ed i compensi degli organi della liquidazione giudiziale, nonché i compensi dei professionisti che hanno assistito la società limitatamente all'attività svolta durante la composizione negoziata, senza considerare il compenso dovuto per la procedura di concordato, a partire dal momento della proposizione del ricorso in bianco ex art 44 CCII; b) la valorizzazione economica degli assets secondo il valore atomistico, avendo motivatamente escluso che in caso di liquidazione giudiziale avrebbe potuto procedersi alla cessione dell'azienda ancora in funzionamento; c) i conseguenti costi per il licenziamento dei dipendenti (puntualmente stimati dal consulente del lavoro della società: cfr doc. 85); d) gli ulteriori costi della liquidazione giudiziale.

Pertanto, con riserva di ulteriore valutazione all'esito delle verifiche che (anche sul punto) verranno svolte dai Commissari, si può quindi assumere come corretto il valore di liquidazione di euro 838.400,00 stimato dall'attestatore e poi considerato nella proposta ai fini della sua distribuzione secondo la regola dell'*absolute priority rule* ai sensi dell'art. 84, c. 6 CCII;

rilevato che il piano e la proposta sono accompagnati dalla relazione ex art. 83, c. 7 CCII dello stesso dott. Trentini, che all'esito di una verifica che appare esente da censure attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore (ma, anzi, superiore) a quella che avrebbero ottenuto nell'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale.

In particolare, per quanto attiene agli enti previdenziali e all'Erario, in caso di liquidazione giudiziale potrebbe essere loro garantita una soddisfazione, rispettivamente, pari al 14% e nulla, sicché la proposta concordataria – con la quale è garantita una soddisfazione rispettivamente pari al 18% e al 11% - è senz'altro migliorativa, risultando quindi rispettata anche la condizione di cui all'art. 88, c. 2 CCII;



ritenuto, in conclusione, che la proposta sia rituale e che, allo stato, debbano escludersi profili di manifesta inettitudine del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come da proposta concordataria, dovendosi inoltre ritenere che la cessione a terzi dell'azienda consentirà la prosecuzione dell'attività di impresa, con conservazione anche di un considerevole numero di posti di lavoro;

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, come richiesto;

ritenuto che in considerazione delle spese necessarie per l'intera procedura il fondo spese possa essere determinato nella misura indicata nel dispositivo;

rilevato che poiché a base del piano sono poste le proposte irrevocabili di acquisto dell'azienda da parte dell'attuale affittuaria (con efficacia sino a 90 giorni dopo l'omologa e subordinata a quest'ultima: cfr doc. 52) e di acquisto degli immobili non strumentali di (c.d.

) e di da parte di (con efficacia da ultimo differita al 31.12.24 e subordinata all'omologa: cfr docc. 56, 58 e 83), ai sensi degli art. 84 uc e 91, c.1 CCII deve essere dato incarico ai Commissari di verificare se sussistano manifestazioni di interesse all'acquisto di tali beni da parte di terzi, nel qual caso dovrà essere disposta procedura competitiva ai sensi del medesimo art. 91 CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 47, c. 1 lett. B) CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di (p.iva
, con sede in
- 2) Nomina Giudice delegato il dott. Luigi Pagliuca.
- 3) Conferma la nomina quali Commissari
- 4) Fissa rispettivamente per il giorno **10 giugno 2024** ed il giorno **17 giugno 2024** la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente all'indirizzo PEC che sarà comunicato dai Commissari ai sensi dell'art. 107, c. 8 CCII;
- 5) Assegna ai Commissari:
 - **Termine sino al 21.3.24** per le comunicazioni degli atti (piano, proposta e successive integrazioni del 2.2.24 e del 26.2.24, presente decreto di apertura) e per gli avvisi (data iniziale e finale del voto; indirizzo PEC dei Commissari; richiesta di indicazione di un indirizzo PEC; avviso di cui all'art. 200, c. 1 lett. c) ai creditori previsti dall'art. 104, comma 2, CCIII;
 - **Termine sino al 24.4.24** per procedere agli incumbenti di cui agli artt. 104, c. 1 e 105 CCII;



- Termine sino al 24.5.24 per gli incumbenti di cui all'art. 107, c. 3 CCII;
 - Termine sino al 31.5.24 per gli incumbenti di cui all'art. 107, c. 6 CCII;
- 6) dispone che entro quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto l'istante depositi la prova dell'avvenuto deposito sul conto corrente intestato alla procedura presso _____ e vincolato all'ordine del Giudice dell'ulteriore somma di € 40.000,00 - pari (unitamente all'importo di euro 25.000,00 già versato, in ottemperanza al decreto del 5.10.23) al 50% di quella che si presume necessaria per l'intera procedura - con avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, i Commissari giudiziali provvederanno ai sensi dell'art. 106, c. 2 CCII.
- 7) dispone che a cura dei Commissari giudiziali, al fine di acquisire offerte concorrenti, sia data immediata pubblicità delle condizioni dell'offerta di acquisto degli immobili non strumentali da parte di _____ e dell'azienda da parte di _____ mediante pubblicazione sul sito internet www.tribunale.verona.giustizia.it ed sui portali www.asteagiudiziarie.it e www.astalegale.it. e su eventuali altri individuati dagli stessi Commissari, con termine per le eventuali manifestazioni di interesse sino _____ potranno altresì procedere con la pubblicazione delle offerte su riviste e siti specializzati di settore, nonché con la trasmissione diretta delle stesse a terzi potenzialmente interessati (ad esempio primarie imprese operanti nel settore edile, quanto alla proposta di _____), ove esistenti; allo scadere del termine fissato per le manifestazioni di interesse i Commissari ne daranno pronto avviso al Tribunale per l'eventuale apertura di procedura competitiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza

Verona, 13.3.2024

La Presidente

Dr. Monica Attanasio

